

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001 DI

Parte Speciale O:

Reati tributari

ex art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001

ESI S.p.A.

Tabella 1 - Riepilogo modifiche ed aggiornamenti

Versione	Approvato da	Motivo aggiornamento	Data validità
1.00	Consiglio di Amministrazione	Prima emissione	5 agosto 2024



INDICE DEI CONTENUTI

1.	DEFINIZIONI.....	3
2.	PREMESSA.....	5
3.	LE FATTISPECIE DI REATI TRIBUTARI (ART 25 QUINQUESDECIES DEL DECRETO).....	6
4.	PROCESSI SENSIBILI	10
5.	PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA E COMPORTAMENTO E DI ASSETTO DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	22
6.	PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO..	23
o	GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NELL 'AMBITO DELLE VISITE ISPETTIVE (ES. IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, AMBIENTALE, TRIBUTARIA, ETC.)	23
o	GESTIONE DEL CONTENZIOSO ATTIVO E PASSIVO DELLA SOCIETÀ	24
o	GESTIONE DELL 'ATTIVITÀ COMMERCIALE E PARTECIPAZIONE A GARE/TRATTATIVE NEGOZiate PER LA VENDITA DI SERVIZI ED ENTI PUBBLICI/SOGGETTI RICONDUCIBILI ALLA PA E SOGGETTI PRIVATI.....	25
o	SELEZIONE E GESTIONE DEI RAPPORTI CON AGENTI / PROCACCIATORI	25
o	PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO E DELLE COMUNICAZIONI AI SOCI E/O AL PUBBLICO RELATIVE ALLA SITUAZIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE E FINANZIARIA DELLA SOCIETÀ.....	26
o	OPERAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE: GESTIONE CONFERIMENTI, DEI BENI SOCIALI, DEGLI UTILI E DELLE RISERVE, DELLE OPERAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI E SUL CAPITALE	26
o	APPROVVIGIONAMENTO (BENI E SERVIZI) - GESTIONE APPALTI;	26
o	GESTIONE DEI PAGAMENTI.....	27
o	GESTIONE DELLA FATTURAZIONE ATTIVA – INCASSI E GESTIONE DEL CREDITO	27
o	GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO.....	28
o	GESTIONE DELLA FISCALITÀ.....	29
o	SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE E DEI SOMMINISTRATI; IVI INCLUSO IL SISTEMA DI INCENTIVI E PREMI.....	30
o	GESTIONE NOTE SPESE E RELATIVI RIMBORSI	31
o	GESTIONE ATTIVITÀ DI MARKETING/COMUNICAZIONE, EVENTI, ATTIVITÀ PUBBLICITARIE/PROMOZIONALI	31
o	GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI.....	31
7.	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	33



1. DEFINIZIONI

“Appaltatori”: convenzionalmente si intendono tutti gli appaltatori di opere o di servizi ai sensi del Codice civile, nonché i subappaltatori, i somministranti, i lavoratori autonomi che abbiano stipulato un contratto d’opera con la Società e di cui questa si avvale nei Processi Sensibili.

“CCNL”: Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.

“Consulenti”: soggetti non dipendenti della Società che agiscono in nome e/o per conto di ESI S.p.A. sulla base di un mandato o di un altro rapporto di collaborazione.

“Decreto”: il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001.

“Delega”: l’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti nell’ambito dell’organizzazione aziendale.

“Destinatari”: tutti i soggetti cui è rivolto il Modello e, in particolare: gli organi societari ed i loro componenti, i dipendenti, i Fornitori, gli Appaltatori, gli agenti della Società, i Consulenti, i collaboratori a progetto e i lavoratori somministrati, coinvolti nei Processi Sensibili, nonché i membri dell’Organismo di Vigilanza, in quanto non appartenenti alle categorie summenzionate.

“Fornitori”: i fornitori di beni (merci e materiali per la produzione) e servizi (escluse le consulenze) di cui la Società si avvale nell’ambito dei Processi Sensibili.

“Modello”: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal Decreto.

“OdV”: l’Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto.

“Organo Dirigente”: Consiglio d’Amministrazione di ESI S.p.A.

“Processo/i Sensibile/i” l’insieme di attività ed operazioni aziendali organizzate al fine di perseguire un determinato scopo o gestire un determinato ambito aziendale di Esi S.p.A., in aree potenzialmente a rischio di commissione di uno o più reati previsti dal Decreto, così come elencate nella Parte Speciale del Modello, indicate anche genericamente e complessivamente come area/e a rischio.

“ProcessOwner” il soggetto che per posizione organizzativa ricoperta o per le attività svolte è maggiormente coinvolto nel Processo Sensibile di riferimento o ne ha maggiore visibilità ai fini del Modello 231.

“Procura” il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

“Reati”: le fattispecie di reato considerate dal Decreto.

“Società”: ESI S.p.A.

“Società del Gruppo” tutte le società appartenenti al gruppo facente capo a Innovatec S.p.A. la quale le controlla ai sensi dell’art. 2359 c.c.



Esi S.p.A.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale O: Reati tributari ex art.25 quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001

“Sistema di Whistleblowing”: sistema di segnalazione messo a disposizione dei dipendenti, nonché dei collaboratori e dei professionisti della società, finalizzato alla comunicazione di violazioni di leggi, violazioni del Modello rilevazioni di pericoli, frodi (reali o potenziali) o un qualunque altro rischio in grado di danneggiare l'azienda stessa, gli azionisti, i dipendenti, i clienti o la reputazione dell'ente.



2. PREMESSA

La presente Parte Speciale, dedicata alla prevenzione dei reati tributari e alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle **fattispecie di reato** ascrivibili alla famiglia dei reati tributari, astrattamente configurabili nella realtà ESI;
- identificazione dei processi ed attività aziendali di ESI a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di risk assessment condotte (c.d. **Processi Sensibili**).
- Per **ciascun Processo Sensibile** viene inoltre fornita la **descrizione sintetica delle attività riconducibili al Processo Sensibile**, nonché illustrate le **esemplificazioni più significative delle fattispecie di reato potenzialmente associabili alla realtà ESI**;
- delineazione dei **principi di comportamento e regole di condotta** applicabili nella realizzazione delle attività entro i Processi Sensibili, ad integrazione del sistema etico e delle regole di comportamento delineati al Capitolo 4.3 della Parte Generale del presente Modello;
- per **ciascun Processo Sensibile, o per categorie omogenee di processi**, viene infine fornita la previsione di **principi specifici di comportamento e di controllo**, coerentemente con i principi ispiratori definiti all'interno del Capitolo 4 della Parte Generale, ed al fine di rappresentare aspetti peculiari delle componenti del sistema di controllo interno rilevanti ai fini della disciplina del/i Processo/i.



3. LE FATTISPECIE DI REATI TRIBUTARI (ART 25 QUINQUESDECIES DEL DECRETO)

Tra i reati tributari previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da ESI:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2 bis, D. Lgs. 74/2000)** - È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi (comma 1).

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria (comma 2).

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni (comma 2 bis).

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000)** - Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
 - a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 30.000;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro 1.500.000, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 30.000.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.



- **Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)** - Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro 2.000.000.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Fuori dei casi di cui al comma 1 bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)¹.

- **Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000)** - È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro 50.000.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro 50.000.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1 bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto².

¹ Trattasi di figura di reato di Frode che lede gli interessi finanziari della Unione europea che richiede comportamenti illeciti e fraudolenti da parte del contribuente (aventi connessione con 2 o più Stati membri dell'Unione europea) tali da produrre causalmente un danno, ossia una diminuzione di risorse finanziarie per l'Unione europea, in termini di evasione dell'IVA per un importo complessivo non inferiore a euro 10 milioni.

² Trattasi di figura di reato di Frode che lede gli interessi finanziari della Unione europea che richiede comportamenti illeciti e fraudolenti da parte del contribuente (aventi connessione con 2 o più Stati



- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000)** - È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (comma 1).
Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato (comma 2).
Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni (comma 2 bis).
- **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)** - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
- **Indebita compensazione (art. 10 - quater D.Lgs. 74/2000)** - È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro.
È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai 50.000 euro³.
- **Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)** - È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro 50.000, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro 200.000 si applica la reclusione da un anno a sei anni.

membri dell'Unione europea) tali da produrre causalmente un danno, ossia una diminuzione di risorse finanziarie per l'Unione europea, in termini di evasione dell'IVA per un importo complessivo non inferiore a euro 10 milioni.

³ Trattasi di figura di reato di Frode che lede gli interessi finanziari della Unione europea che richiede comportamenti illeciti e fraudolenti da parte del contribuente (aventi connessione con 2 o più Stati membri dell'Unione europea) tali da produrre causalmente un danno, ossia una diminuzione di risorse finanziarie per l'Unione europea, in termini di evasione dell'IVA per un importo complessivo non inferiore a euro 10 milioni.



È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro 200.000 si applica la reclusione da un anno a sei anni.

- **False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (Art. 54 del D. Lgs. 19/2023)** - La condotta si realizza mediante la formazione di documenti falsi, l'alterazione di documenti veri, la presentazione di false dichiarazioni, ovvero l'omissione di informazioni rilevanti. Con riferimento all'elemento soggettivo, il delitto è punito a titolo di dolo specifico consistente nel fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'art. 29 del D. Lgs. 19/2023 che è un atto rilasciato dal notaio attestante l'adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione di una fusione transfrontaliera. Il citato art. 29, in particolare, stabilisce che, su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione. Alla richiesta vengono allegati dalla società una serie di documenti, quali – a titolo esemplificativo – il progetto di fusione transfrontaliera, la delibera dell'assemblea di approvazione del progetto, le relazioni degli amministratori e degli esperti indipendenti. Pertanto, ai fini del rilascio del certificato preliminare il notaio, sulla base della documentazione, delle informazioni e delle dichiarazioni a sua disposizione, effettuerà una serie di verifiche per accertare l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge o l'osservanza delle formalità necessarie per la realizzazione l'operazione e, in caso di esito positivo, ne darà attestazione nel certificato.



4. PROCESSI SENSIBILI

I Processi identificati come a rischio di commissione dei Reati ai sensi del Decreto sono emersi dall'analisi di risk assessment (cfr. Capitolo 2 Parte Generale "Processo di redazione e implementazione del Modello").

Con riferimento specifico ai reati Tributari, ai fini della presente Parte Speciale, i Processi Sensibili possono essere distinti in:

- a) **Processi Sensibili diretti**, ossia processi più specificatamente a rischio di commissione di reati tributari ai danni dell'Amministrazione Finanziaria, essendo quest'ultima interlocutrice diretta di ESI S.p.A. per mezzo di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio;
- b) **Processi Sensibili strumentali** alla commissione dei reati, tali dovendosi intendere quelle aree di attività:
 - caratterizzate dalla gestione di strumenti di tipo principalmente finanziario o
 - nelle quali, pur non intrattenendosi rapporti diretti con l'Amministrazione Finanziaria, si potrebbero creare le premesse per la commissione dei reati.

I Processi Sensibili **diretti** sono stati circoscritti ai seguenti:

1. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione nell'ambito delle visite ispettive (es. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ambientale, tributaria ecc.);
2. Gestione del contenzioso (ad es. civile e giuslavoristico);
3. Gestione dell'attività commerciale e partecipazione a gare/trattative negoziate per la vendita di servizi ad Enti pubblici/Soggetti riconducibili alla PA e Soggetti privati.

I Processi Sensibili **strumentali** sono stati circoscritti ai seguenti:

4. Selezione e gestione dei rapporti con Agenti/Procacciatori d'affari;
5. Predisposizione del bilancio e delle comunicazioni ai soci e/o al Pubblico relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
6. Operazioni relative al capitale sociale: gestione conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve, delle operazioni sulle partecipazioni e sul capitale
7. Approvvigionamento dei beni e servizi, compresi appalti e consulenze;
8. Gestione dei pagamenti;
9. Gestione della fatturazione attiva, degli incassi e del credito;
10. Gestione dei rapporti infragruppo;
11. Gestione della fiscalità;
12. Selezione, assunzione e gestione del personale e dei somministrati; ivi incluso il sistema di incentivi e premi;
13. Gestione note spese e relativi rimborsi;
14. Gestione attività marketing/comunicazione, eventi, attività pubblicitarie/promozionali;
15. Gestione dei sistemi informativi.



Eventuali integrazioni dei suddetti Processi Sensibili a rischio potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

Di seguito, per ciascun Processo Sensibile, verranno fornite in particolare:

- la descrizione sintetica del Processo Sensibile;
- la delineazione dei reati che potrebbero essere astrattamente commessi nell'ambito del Processo."

#	Processo Sensibile	Descrizione del processo	Reati ipotizzabili
1	Nell'ambito dei Processi Sensibili Diretti, che vedono la società interfacciarsi direttamente con l'ente/soggetto di riferimento, si rimanda, ai fini della descrizione del processo, alla disamina analitica già effettuata nella Parte Speciale A relativa ai Reati contro la Pubblica Amministrazione, nella Parte Speciale E relativa ai Reati Societari		Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000) Tale fattispecie di reato si configura qualora chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire ovvero rendere difficoltosa la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Possono essere soggetti attivi del reato: - il contribuente obbligato alla conservazione delle scritture contabili e dei documenti; - anche un soggetto diverso (ad es. il dipendente di una società che occulta le scritture contabili in assenza di un accordo criminoso con il soggetto obbligato alla tenuta dei libri contabili o con il soggetto che ne trarrà il vantaggio fiscale). Presupposto materiale della previsione normativa è rappresentato dall'originaria esistenza dei documenti contabili; la loro omessa istituzione, quindi, rappresenta un mero illecito amministrativo. Per «scritture contabili e documenti», si intendono tutte le scritture previste da norme di natura fiscale, nonché ogni altro documento per il quale è fissato, ai fini fiscali, un obbligo di conservazione (ad es. originali delle lettere, dei telegrammi, delle fatture, schedari ecc.). In ipotesi di tenuta con modalità elettronica delle scritture

		contabili e dei documenti, nel caso in cui il processo di conservazione digitale non venga svolto conformemente alle disposizioni vigenti in materia, i documenti non sono validamente opponibili all'Amministrazione finanziaria ed inoltre, al ricorrere dei relativi presupposti, può essere contestato tale reato. Per quanto riguarda le modalità di esecuzione del reato, per «occultamento» si intende la condotta finalizzata a celare la contabilità con qualsiasi forma idonea a renderla irreperibile, allo scopo di non consentire l'esame documentale ai soggetti preposti all'azione ispettiva; per «distruzione» si intende l'eliminazione, soppressione o disfacimento delle scritture, dei documenti o dei supporti elettronici, così da impedirne la semplice consultazione ovvero l'azione attraverso la quale la documentazione venga resa inservibile mediante abrasioni, cancellature e simili.
2	Anche la descrizione dei processi Sensibili Strumentali e le fattispecie di Reato ad essi ascrivibili si rimanda alla disamina analitica già effettuata nella Parte Speciale A relativa ai Reati contro la Pubblica Amministrazione. Sono di seguito indicati esclusivamente gli ulteriori reati che assumono rilevanza specificatamente ai fini tributari con riferimento ai Processi Sensibili Strumentali.	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. 74/2000) Costituito dalla condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il reato in parola, si configura pertanto mediante l'utilizzo di «fatture» o «altri documenti» che assumono rilevanza probatoria nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria quando gli stessi sono: • registrati nelle scritture contabili obbligatorie o • detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, senza che sussista

		l'obbligo di allegare alla dichiarazione la documentazione giustificativa degli elementi fittizi. Le fatture o i diversi documenti utilizzati possono riferirsi a: - operazioni soggettivamente inesistenti (ad es. il fornitore indicato nella fattura non coincide con chi ha realmente effettuato la prestazione o venduto il bene); - operazioni oggettivamente inesistenti (ad es. l'operazione indicata in fattura non è stata resa in tutto o in parte o è, anche parzialmente, differente rispetto a quella effettivamente resa o riporti i corrispettivi o l'IVA in misura superiore a quella reale). La finalità della norma, quindi, è sanzionare penalmente qualsiasi divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale. Si tratta di un reato «dichiarativo» che si consuma con la presentazione della dichiarazione fiscale e che prescinde da una soglia minima di imposte evase. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000) Costituito dalla condotta di chi, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto o sui redditi, indica elementi passivi fittizi o indica elementi attivi inferiori a quelli effettivi nelle dichiarazioni annuali, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento. Il reato si configura se sono raggiunte congiuntamente determinate soglie di punibilità, ovvero:
--	--	--

		• se l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a trentamila euro; • se l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione (anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi) è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a un milione cinquecentomila euro ovvero l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta stessa o comunque a trentamila euro. Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici può essere realizzato, alternativamente, mediante: • operazioni simulate soggettivamente o oggettivamente, quali le operazioni apparenti poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero quelle riferite a soggetti fittiziamente interposti; • l'utilizzo di un documento falso diverso da una fattura o dagli altri documenti inesistenti di cui all'art. 2 (ad es. un contratto, laddove non rappresenti l'unico documento probatorio previsto dalla normativa tributaria); • altri mezzi fraudolenti ovvero le condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di un obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà purché tali condotte siano idonee a ostacolare l'accertamento tributario e a trarre in inganno l'Amministrazione Finanziaria. Dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000)
--	--	---

		Successivamente alle modifiche apportate dapprima dal D Lgs. 158/2015 e poi dal DL 124/2019 convertito, la disposizione citata stabilisce oggi che, fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da 2 a 4 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: • l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000; • l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro 2.000.000. Sanzioni e soglie sono state oggetto dell'intervento del decreto fiscale 2020 che ha aggravato i limiti di pena - precedentemente stabiliti tra 1 e 3 anni - e ha abbassato le precedenti soglie di 150.000 e 3.000.000 di euro. Contestualmente, viene specificato, al comma 1-ter, che non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che "complessivamente" (e non più "singolarmente") considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Soggetti attivi di tale reato sono i contribuenti tenuti a presentare le dichiarazioni ai fini delle imposte dirette o dell'IIVA, nonché i soggetti cui si riferisce l'art. 1 lett. e) del DLgs. 74/2000 (ossia "(...) chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche").
--	--	---



		A seguito del D. Lgs. 75/2020 (in vigore dal 30.7.2020) l'infedele dichiarazione è reato presupposto per la responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del D. Lgs. 231/2001, sebbene solo nei casi in cui sia commesso "nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro" (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001). Omessa Dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 74/2000) Il reato di omessa dichiarazione è volto a tutelare l'interesse all'integrale e tempestiva percezione dei tributi, oltre a quello della trasparenza fiscale. È punito con la reclusione da 2 a 5 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro cinquantamila. È, inoltre, punito con la reclusione da 2 a 5 anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro 50.000. Non si considera, comunque, omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. Rispetto all'indicazione delle sanzioni va tenuto in considerazione il fatto che, nel tentativo di rendere più efficace il contrasto all'evasione anche dal punto di vista del diritto penale, il DL 124/2019 convertito dalla L. 157/2019, ha aggravato la precedente previsione della
--	--	--



Esi S.p.A.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale O: Reati tributari ex art.25 quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001

	reclusione che aveva come limiti edittali da 1 anno e 6 mesi a 4 anni. Tale intervento rende oggi possibile, sul piano procedurale, l'applicazione della custodia cautelare in carcere laddove ne ricorreranno gli ulteriori presupposti richiesti dal codice di rito (art. 280 c.p.p.). I soggetti attivi sono i medesimi previsti per gli altri reati dichiarativi (dichiarazione fraudolenta e dichiarazione infedele): tutti i soggetti obbligati alla presentazione delle dichiarazioni sulle imposte dei redditi e sul valore aggiunto, oltre a quelli previsti dall'art. 1 lett. e) del D. Lgs. 74/2000 nell'ambito delle persone giuridiche. A seguito del D. Lgs. 14.7.2020 n. 75 (in vigore dal 30.7.2020) l'omessa dichiarazione è reato presupposto per la responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del D. Lgs. 231/2001, sebbene solo nei casi in cui sia commesso "nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro" (art. 25-quinquiesdecies del D Lgs. 231/2001).
	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 74/2000) Consiste nel consentire a terzi l'evasione delle imposte sul valore aggiunto o sui redditi, mediante l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Per la configurabilità del reato è necessario che il soggetto attivo non si sia limitato a predisporre il documento falso, ma lo abbia poi consegnato all'utilizzatore o all'intermediario, uscendo questo dalla sua sfera di disponibilità. Il reato di emissione, si integra, tuttavia

		indipendentemente dalla circostanza che la fattura sia effettivamente utilizzata dal destinatario nella propria dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. È inoltre sufficiente l'emissione di una sola fattura o di altro documento falso, senza che sia necessaria la reiterazione della condotta illecita. La finalità della condotta è quella di permettere a terzi di evadere le imposte, contrariamente alla speculare fattispecie di utilizzazione di cui all'art. 2. Tuttavia, qualora il soggetto abbia emesso la fattura falsa ai fini del conseguimento da parte sua o di un terzo di un fine diverso da quello di evasione, ricorrono ugualmente gli estremi del reato qualora tale condotta sia, comunque, utile a procurare un indebito vantaggio fiscale. Il reato è configurabile anche a titolo di tentativo, qualora il responsabile ponga in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco, all'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Qualora l'importo indicato in fattura o nel documento falso sia inferiore per periodo d'imposta a centomila euro, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Indebita Compensazione (art. 10 quater, D.Lgs. 74/2000) Il delitto di indebita compensazione è stato introdotto all'art. 10-quater del D. Lgs. 74/2000 con il DL 223/2006, costituendo una novità rispetto alla previgente disciplina. Tale disposizione è stata, poi, oggetto di modifiche ad opera del decreto di revisione del sistema sanzionatorio tributario (D. Lgs. 158/2015) e oggi punisce, con la reclusione da sei mesi a due anni, chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 241/1997, crediti non spettanti, per
--	--	---



	un importo annuo superiore a 50.000 euro. Viene, invece, punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, sempre ai sensi dell'art. 17 citato, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai 50.000 euro. Nonostante l'utilizzo del pronome "chiunque", si tratta di un reato proprio, ove il soggetto attivo è unicamente il contribuente. A seguito del D. Lgs. 75/2020 (in vigore dal 30.7.2020) l'indebita compensazione è reato presupposto per la responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del D. Lgs. 231/2001, sebbene solo nei casi in cui sia commesso "nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro" (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001). Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000) Tale fattispecie di reato si applica a chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Può essere soggetto attivo del reato chiunque sia qualificabile come debitore di imposta, nei confronti del quale l'Erario possa esercitare una pretesa fiscale per un ammontare superiore a cinquantamila euro. Ai fini della configurazione del reato è sufficiente la semplice idoneità della condotta di sottrazione a rendere inefficace, anche solo parzialmente,
--	---



Esi S.p.A.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale O: Reati tributari ex art.25 quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001

	la procedura di riscossione, non dovendo peraltro quest'ultima essere stata necessariamente attivata. Con riguardo alle modalità di esecuzione del reato, «per alienazione simulata» deve intendersi qualsiasi trasferimento fittizio della proprietà, a titolo sia oneroso che gratuito, ovvero una qualsiasi alienazione caratterizzata da una preordinata divergenza tra la volontà dichiarata e quella effettiva. Per «atto fraudolento» ogni atto giuridico o materiale che, sebbene formalmente lecito, presenti profili di artificiosità o di inganno tali da rendere inefficace la riscossione coattiva. Il comma 2 dell'articolo, invece, punisce la falsità nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, ossia quando siano ivi indicati elementi attivi per un ammontare superiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi. È prevista una soglia di punibilità di cinquantamila euro che dovrà essere soddisfatta sia con riferimento agli elementi attivi sia agli elementi passivi indicati in modo mendace.
--	--



5. PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA E COMPORTAMENTO E DI ASSETTO DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 4 della Parte Generale in materia di componenti del sistema di controllo preventivo ed ai principi specifici sanciti nel paragrafo 6 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo 3.

La presente Parte Speciale “P” prevede l’espreso divieto – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-quinquiesdecies del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice Etico;

Nell’adempimento degli obblighi tributari, pertanto, i Destinatari dovranno, oltre a quanto già enucleato nei principi generali di condotta ai fini della prevenzione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione, ai quali si rimanda:

- rispettare i principi normativi imposti dal d.lgs.74/00 – “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205”;
- conformarsi a quanto prescritto dalla l.212/00 – “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”; - di improntare i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria al principio della collaborazione e della buona fede;
- accertarsi che ogni operazione abbia congrua documentazione a corredo che consenta la tracciabilità delle stesse e delle relative statuizioni contrattuali in termini finanziari e fiscali;
- verificare, prima della registrazione dei documenti nelle scritture contabili obbligatorie per legge, la veridicità e l’integrità delle informazioni ivi contenute in modo da rappresentare l’operazione in modo chiaro e tracciabile; - effettuare le registrazioni contabili in modo trasparente e nel rispetto delle norme di legge;
- in caso di ispezioni serbare il massimo atteggiamento collaborativo e professionale, avendo cura di mettere a disposizione dei pubblici funzionari tutte le scritture contabili o i documenti di cui vi sia l’obbligatorietà di conservazione in modo integro ed integrale, senza occultare, nascondere distruggere i medesimi;
- garantire sempre la reperibilità della documentazione fiscale societaria.



6. PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Con riferimento ai Processi Sensibili rappresentati nel Capitolo § 4 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i principi specifici delineati al fine di disciplinare le attività realizzate nell'ambito di ciascun Processo Sensibile o per categorie omogenee di processi.

6.1 Protocolli specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate:

- GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NELL'AMBITO DELLE VISITE ISPETTIVE (ES. IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, AMBIENTALE, TRIBUTARIA, ETC.)

In relazione a tale attività sensibile trovano applicazione, per quanto non indicato nel presente documento, anche i presidi di controllo indicati nella Parte Speciale A.

La gestione dei rapporti con enti pubblici, e la firma di verbali e delle comunicazioni nell'ambito dell'Attività sensibile avviene in conformità al vigente sistema di procure e deleghe. La gestione dell'Attività sensibile e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione avviene esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali competenti e dei soggetti chiaramente identificati, in coerenza con il sistema organizzativo e procedurale, e nel rispetto del principio di segregazione dei compiti che prevede il coinvolgimento di più soggetti nello svolgimento delle fasi cruciali del processo. In particolare, a seguito di una prima fase di accoglienza degli ispettori da parte della reception, le visite ispettive vengono gestite dai soggetti procurati o delegati indicati nella parte speciale A.

La sottoscrizione dei verbali è di competenza del soggetto procurato o delegato (il responsabile della funzione coinvolta o dal preposto presente in loco che ha partecipato all'ispezione).

I soggetti che partecipano ad accertamenti, ispezioni o verifiche informano il proprio superiore gerarchico e l'OdV di qualsiasi criticità emersa durante lo svolgimento degli accertamenti, delle ispezioni o verifiche, e comunicano agli stessi:

- i dati identificativi degli ispettori (nome ed ente di appartenenza);
- la data e l'ora di arrivo degli ispettori;
- la durata dell'ispezione;
- l'oggetto della stessa;
- l'esito della stessa;
- l'eventuale verbale redatto dell'ente ispettivo;
- l'elenco degli eventuali documenti consegnati;

Le attività riconducibili al processo in esame sono tracciate tramite archiviazione del flusso documentale e delle comunicazioni intervenute, ad opera delle Funzioni competenti, in appositi archivi elettronici e/o cartacei, al fine di permettere la tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.



Tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della Pubblica Amministrazione in occasione di ispezioni e specificatamente richieste dai suddetti esponenti devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza, completezza e trasparenza; il responsabile aziendale espressamente incaricato/delegato tiene traccia o copia di quanto trasmesso o fornito agli esponenti della Pubblica Amministrazione.

È fatto divieto di offrire direttamente o indirettamente, anche per interposta persona denaro, regali o benefici di qualsiasi natura, ad esponenti della Pubblica Amministrazione, allo scopo di influenzarli nell'espletamento dei loro doveri e/o trarre indebito vantaggio, ad es. relativamente all'esito di un'ispezione.

6.2 Protocolli specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate:

○ GESTIONE DEL CONTENZIOSO ATTIVO E PASSIVO DELLA SOCIETÀ

La gestione dell'Attività sensibile e il conferimento dei mandati ai professionisti esterni incaricati del contenzioso avvengono in conformità al vigente sistema di procure e deleghe.

La gestione dell'Attività sensibile e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione avviene esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali competenti e dei soggetti chiaramente identificati, in coerenza con il sistema organizzativo e procedurale, e nel rispetto del principio di segregazione dei compiti che prevede il coinvolgimento di più soggetti nello svolgimento delle fasi cruciali del processo.

È prevista un'attività di monitoraggio sull'operato dei professionisti esterni al fine di verificare gli sviluppi del procedimento.

I professionisti esterni incaricati di gestire i contenziosi giudiziari, ricevuta la documentazione necessaria, predispongono gli atti necessari condividendone il contenuto con la Società, che verificata l'adeguatezza, ne autorizza il deposito o la notifica.

È fatto divieto effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità a favore di soggetti che sfruttano o vantano relazioni con la Pubblica Amministrazione a qualsiasi titolo.

Le attività riconducibili al processo in esame sono tracciate tramite archiviazione del flusso documentale e delle comunicazioni intervenute in appositi archivi elettronici e/o cartacei, al fine di permettere la tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.



6.3 Protocolli specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate:

- GESTIONE DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE E PARTECIPAZIONE A GARE/TRATTATIVE NEGOZiate PER LA VENDITA DI SERVIZI ED ENTI PUBBLICI/SOGGETTI RICONDUCIBILI ALLA PA E SOGGETTI PRIVATI

La gestione dell'Attività sensibile e la firma di contratti/accordi e delle comunicazioni nell'ambito dell'Attività sensibile avvengono in conformità al vigente sistema di procure e deleghe.

La gestione dell'Attività sensibile e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione avviene esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali competenti e dei soggetti chiaramente identificati, in coerenza con il sistema organizzativo e procedurale, e nel rispetto del principio di segregazione dei compiti che prevede il coinvolgimento di più soggetti nello svolgimento delle fasi cruciali del processo, così come identificate nella Parte Speciale A.

L'iter procedimentale seguito in caso di trattative con Enti/Soggetti Pubblici è il medesimo seguito con i soggetti privati e non sono previste condizioni di favore per la P.A.

La tracciabilità della documentazione è garantita da un sistema di archiviazione sia in formato cartaceo che digitale a cura delle funzioni coinvolte.

Sono di seguito indicati i presidi di controllo che assumono rilevanza specifica in relazione ai reati tributari:

- l'effettiva erogazione dei servizi, nei confronti dei clienti pubblici e privati, viene tracciata tramite documentazione giustificativa a supporto, prodotta sia dalla Società stessa, che da terzi.

ESI si avvale di un supporto consulenziale (Studio Rocca) per le seguenti attività:

- consulenza e assistenza in merito all'estinzione del rapporto di lavoro: licenziamenti individuali singoli e plurimi;
- consulenza ed assistenza nei procedimenti e sanzioni disciplinari;
- redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali.

6.4 Protocolli specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate:

- SELEZIONE E GESTIONE DEI RAPPORTI CON AGENTI / PROCACCIATORI

La gestione dell'Attività sensibile e la firma di contratti e delle comunicazioni nell'ambito dell'Attività sensibile avvengono in conformità al vigente sistema di procure e deleghe.

La gestione dell'Attività sensibile e dei rapporti con gli agenti avviene esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali competenti e dei soggetti chiaramente identificati, in coerenza con il sistema organizzativo e procedurale, e nel rispetto del principio di



segregazione dei compiti che prevede il coinvolgimento di più soggetti nello svolgimento delle fasi cruciali del processo.

In particolare, la Parte Speciale A che disciplina i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione, identifica i presidi di controllo e la competenza nella gestione amministrativa dei contratti di agenzia e degli adempimenti, così come la gestione degli incassi dai clienti e dei pagamenti agli agenti.

La verifica degli incassi e la gestione della fatturazione, è di competenza della Funzione Amministrazione (Ciclo Passivo). Tutti i contratti vengono sottoscritti dall'AD o da altri soggetti muniti di idonea procura o delega.

Il sistema gestionale viene utilizzato per la registrazione dei contratti e per il calcolo degli acconti/provvigioni.

6.5 Protocolli specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate:

- PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO E DELLE COMUNICAZIONI AI SOCI E/O AL PUBBLICO RELATIVE ALLA SITUAZIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE E FINANZIARIA DELLA SOCIETÀ.

I presidi di controllo sono i medesimi di cui alla Parte Speciale E: Reati Societari corrispondenti a tale Attività sensibile.

Sono di seguito indicati i presidi di controllo che assumono rilevanza specifica in relazione ai reati tributari:

- la possibilità di effettuare registrazioni a sistema è limitata ai soli dipendenti autorizzati;
- vengono effettuate quadrature al fine di accertare la correttezza dei dati;
- ogni mese viene redatto un report gestionale, mentre con cadenza semestrale si produce reportistica amministrativa.

6.7 Protocolli specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate:

- OPERAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE: GESTIONE CONFERIMENTI, DEI BENI SOCIALI, DEGLI UTILI E DELLE RISERVE, DELLE OPERAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI E SUL CAPITALE

I presidi di controllo sono i medesimi di cui alla Parte Speciale E: Reati Societari

6.8 Protocolli specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate:

- APPROVVIGIONAMENTO (BENI E SERVIZI) - GESTIONE APPALTI;

I presidi di controllo sono i medesimi di cui alla Parte Speciale A: Reati contro la PA, alla Parte Speciale E: Reati Societari ed alla Parte Speciale H: ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio corrispondenti a tale Attività sensibile.



Sono di seguito indicati i presidi di controllo che assumono rilevanza specifica in relazione ai reati tributari:

- ogni acquisto avviene sulla base di un fabbisogno segnalato dalla struttura richiedente, tramite creazione di una richiesta d'acquisto;
- la selezione dei fornitori avviene tra più offerte (ad eccezione di acquisti da fornitori unici per servizi altamente specializzati o di servizi fondati su rapporti aventi carattere fiduciario): nello specifico, il Responsabile Procurement esegue una verifica tra un panel di fornitori esistenti e richiede offerte da 2-3 fornitori;
- il contratto viene firmato dal procuratore autorizzato, prevedendo la doppia firma per la maggior parte dei contratti;
- l'Ordine d'Acquisto ("OdA") è creato dal Responsabile Procurement solo dopo aver acquisito la necessaria documentazione;
- la verifica dell'effettiva ricezione del bene/servizio è a cura della Struttura richiedente;
- la registrazione delle fatture passive è a cura della Struttura Amministrazione, che verifica l'esistenza di un'OdA/contratto ed entrata merce. In caso di differenze o mancanza dell'OdA/entrata merce, vengono coinvolti il Responsabile Procurement e la Struttura richiedente per verificare la fattura e confermare l'esistenza del contratto e l'avvenuta ricezione del bene/servizio.

6.9 Protocolli specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate:

○ GESTIONE DEI PAGAMENTI

I presidi di controllo sono i medesimi di cui alla Parte Speciale A: Reati contro la PA, alla Parte Speciale E: Reati Societari ed alla Parte Speciale H: ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio corrispondenti a tale Attività sensibile.

La gestione dell'Attività sensibile e l'autorizzazione delle transazioni finanziarie avvengono in conformità al vigente sistema di procure e deleghe.

La gestione dell'Attività sensibile avviene esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali competenti e dei soggetti chiaramente identificati, in coerenza con il sistema organizzativo e procedurale, e nel rispetto del principio di segregazione dei compiti che prevede il coinvolgimento di più soggetti nello svolgimento delle fasi cruciali del processo.

Sono di seguito indicati i presidi di controllo che assumono rilevanza specifica in relazione ai reati tributari:

- La liquidazione delle retribuzioni avviene tramite bonifico, previa approvazione secondo le procure in vigore, insieme al pagamento degli oneri contributivi e previdenziali nei confronti degli istituti di riferimento;

6.10 Protocolli specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate:

○ GESTIONE DELLA FATTURAZIONE ATTIVA – INCASSI E GESTIONE DEL CREDITO



La gestione dell'Attività sensibile e l'autorizzazione delle transazioni finanziarie, delle note di credito e lo stralcio dei crediti avviene in conformità al vigente sistema di procure e deleghe.

La gestione dell'Attività sensibile avviene esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali competenti e dei soggetti chiaramente identificati, in coerenza con il sistema organizzativo e procedurale, e nel rispetto del principio di segregazione dei compiti che prevede il coinvolgimento di più soggetti nello svolgimento delle fasi cruciali del processo.

I dati per la fatturazione sono basati sui contratti/ordini di vendita caricati su un sistema gestionale ad hoc.

È vietato concedere ai terzi, inclusi i clienti, sconti, premi, note di credito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito e non siano motivati da fattori obiettivi.

Il riconoscimento di note di credito viene effettuato solo a fronte di un documento giustificativo della spesa sostenuta o del credito vantato, adeguatamente controllato, verificato e autorizzato.

La tracciabilità del flusso monetario e dei rapporti è garantita da un sistema di archiviazione effettuata durante le varie fasi del processo e dall'utilizzo di software a supporto.

6.11 Protocolli specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate:

○ GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO

I presidi di controllo sono i medesimi di cui alla Parte Speciale A: Reati contro la PA, ed alla Parte Speciale H: ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio corrispondenti a tale Attività sensibile.

Sono di seguito indicati i presidi di controllo che assumono rilevanza specifica in relazione ai reati tributari:

- La gestione amministrativa-contabile dei rapporti con società di gruppo è di competenza del Chief Financial Officer e della funzione Amministrazione.
- La revisione dei contratti e degli atti è di competenza della struttura Legale (outsourcer).
- L'Amministrazione svolge attività di verifica sulla correttezza delle fatture attive e passive intercompany e sulla corretta e completa contabilizzazione delle stesse, nelle medesime modalità previste per le verifiche delle fatture da/per terzi;
- Il Responsabile della Struttura Amministrazione effettua la riconciliazione dei saldi intercompany, e supporta il Chief Financial Officer nel controllo e approvazione dei saldi al fine dell'invio via e-mail dell'importo alla diversa società per la relativa dichiarazione.
- Eventuali differenze da riconciliare sono accertate dal Responsabile della Struttura Amministrazione sotto la supervisione del CFO.



6.12 Protocolli specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate:

○ GESTIONE DELLA FISCALITÀ

Sono di seguito indicati i presidi di controllo che assumono rilevanza specifica in relazione ai reati tributari:

- Viene eseguita una verifica sulla corrispondenza tra la fattura e quanto previsto nell'OdA/contratto e sull'effettivo espletamento della prestazione cui il bene/servizio o la consulenza si riferisce;
- La liquidazione IVA è calcolata ed estratta direttamente sulla base delle transazioni registrate nel periodo di riferimento;
- Viene verificata, con supporto del consulente fiscale, la dichiarazione fiscale predisposta dalle controllate;
- Il calcolo delle imposte viene effettuato da un ente esterno e comunicato alla Struttura CFO;
- Il calcolo IMU avviene attraverso l'utilizzo di file excel ottenuto dalla combinazione dei dati catastali e delle aliquote di imposta, controllato da un ente esterno e comunicato alla Struttura CFO;
- Oltre alla verifica formale della dichiarazione fiscale predisposta dalle controllate è prevista anche una sostanziale verifica da parte della Società circa l'effettività e la coerenza con il dato contrattuale delle operazioni che hanno impattato maggiormente sul reddito imponibile delle società consolidate, riflesse nella dichiarazione di quest'ultima;
- Sono previsti strumenti di dialogo con l'Amministrazione finanziaria quali gli interpelli nel caso di operazioni di dubbio inquadramento che comportino incertezze applicative.

ESI si avvale di un supporto consulenziale (Studio Rocca) per le seguenti attività:

- redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali.

ESI si avvale di un supporto consulenziale (Logica Srl / Fiorentino Associati) per le seguenti attività:

- assistenza tributaria ordinaria corrente anche telefonica e/o telematica, nonché in sede di chiusura dei singoli bilanci di esercizio;
- Assistenza nella liquidazione delle imposte di esercizio, ovvero inerente bilanci infrannuali, sulla base dei dati forniti dal Cliente;
- Redazione e controllo delle comunicazioni periodiche IVA e delle dichiarazioni IVA annuali, dei sostituti di imposta (ad eccezione dei quadri relativi al personale dipendente), delle dichiarazioni dei redditi IRES/IRAP, IMU e delle eventuali altre dichiarazioni o adempimenti periodici (CU lavoratori autonomi – ecc.). Con esclusione della dichiarazione dei sostituti di imposta, la Società, ove richiesto, potrà curare l'invio su modello telematico, essendone abilitata;
- Aggiornamenti periodici sulle principali novità legislative nei campi inerenti alle attività del presente incarico;
- Organizzazione in coordinamento con gli uffici del Cliente di riunioni, incontri anche con i singoli responsabili amministrativi su problematiche di particolare interesse o utilità ovvero di natura squisitamente programmatica.



6.13 Protocolli specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate:

- SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE E DEI SOMMINISTRATI; IVI INCLUSO IL SISTEMA DI INCENTIVI E PREMI

La selezione del personale avviene sulla base di una valutazione dei candidati effettuata nel rispetto dei principi sanciti nel Modello e dei seguenti principi: effettiva esigenza di nuove risorse; previa acquisizione del curriculum vitae del candidato e svolgimento di colloqui attitudinali; valutazione comparativa sulla base di criteri obiettivi di professionalità, preparazione e attitudine in relazione alle mansioni per le quali avviene l'assunzione che sono stati definiti a priori della fase di selezione; motivazione esplicita delle ragioni poste alla base della scelta.

È fatto divieto di effettuare o promettere, in favore di pubblici funzionari italiani ed esteri o a loro parenti, anche per interposta persona, proposte di assunzione tali da influenzare il giudizio del pubblico funzionario relativo alla definizione di un accordo ovvero nel corso di un rapporto con la Società di qualsivoglia natura.

È fatto divieto di praticare discriminazioni nella selezione, assunzione, formazione, gestione, sviluppo e retribuzione del personale, nonché alcuna forma di nepotismo o di favoritismo.

È fatto divieto di millantare o sfruttare in qualsiasi modo relazioni esistenti o presenti con rappresentanti della Pubblica Amministrazione in generale, per atti indebiti o contrari ai doveri del funzionario della Pubblica Amministrazione o comunque scorretti.

È fatto divieto effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità (ad esempio, assunzioni) a favore di soggetti che sfruttano o vantano relazioni con la Pubblica Amministrazione a qualsiasi titolo.

La tracciabilità dei contratti e dei rapporti è garantita da un sistema di archiviazione effettuata durante le varie fasi del processo.

Sono di seguito indicati i presidi di controllo che assumono rilevanza specifica in relazione ai reati tributari:

- la Società prevede: i) la rilevazione delle presenze tramite badge; ii) la verifica delle anomalie; iii) l'esistenza di un workflow autorizzativo dei giustificativi presentati;
- la chiusura delle presenze mensili e l'invio dei file, ivi incluse eventuali variazioni contrattuali, e delle note spese all'outsourcer paghe, avviene a cura dell'addetto HR;
- la verifica dei cedolini elaborati è a cura dell'HR Department.

ESI si avvale di un supporto consulenziale (Studio Rocca) per le seguenti attività:

- consulenza, assistenza e adempimenti in materia di diritto del lavoro, di diritto e applicazioni della previdenza e assistenza sociale, di diritto sindacale, elaborazione prospetti paga, selezione del personale, denunce previdenziali ed assicurative, ecc.;
- consulenza ed assistenza nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato;
- consulenza e assistenza in merito all'estinzione del rapporto di lavoro: licenziamenti individuali singoli e plurimi;



- consulenza ed assistenza inerente l'instaurazione e lo svolgimento del rapporto di lavoro;
- consulenza ed assistenza nei procedimenti e sanzioni disciplinari;

6.14 Protocolli specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate:

○ GESTIONE NOTE SPESE E RELATIVI RIMBORSI

Oltre ai presidi di controllo di cui alla Parte Speciale A: Reati contro la PA, sono di seguito indicati i presidi di controllo che assumono rilevanza specifica in relazione ai reati tributari:

- il processo è tracciato tramite un software specifico che gestisce anche il workflow autorizzativo;
- è prevista l'autorizzazione della trasferta da parte del Responsabile gerarchico (Responsabile di struttura) attraverso il sistema;
- il dipendente compila il modulo di rimborso spese, allega i giustificativi di spesa e trasmette la documentazione alla Struttura HR Department, attraverso il caricamento a sistema;
- l'addetto della Struttura HR Department e la Funzione Amministrazione procede alla verifica della nota spese e dei giustificativi di spesa caricati e la invia al Responsabile della Struttura HR Department per autorizzazione;
- il Responsabile della Struttura HR Department verifica a campione i giustificativi, procede all'autorizzazione del rimborso e invia i dati all'outsourcer paghe per l'elaborazione dei cedolini.

6.15 Protocolli specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate:

○ GESTIONE ATTIVITÀ DI MARKETING/COMUNICAZIONE, EVENTI, ATTIVITÀ PUBBLICITARIE/PROMOZIONALI

I presidi di controllo sono i medesimi di cui alla Parte Speciale A: Reati contro la PA, alla Parte Speciale E: Reati Societari ed alla Parte Speciale H: ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, nonché' autoriciclaggio.

6.16 Protocolli specifici relativi alle Attività Sensibili di seguito richiamate:

○ GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

I presidi di controllo sono i medesimi di cui alla Parte Speciale B: Reati informatici.

Sono di seguito indicati i presidi di controllo che assumono rilevanza specifica in relazione ai reati tributari:

- l'accesso al sistema contabile è limitato al personale autorizzato appartenente alle diverse Strutture aziendali. Le utenze hanno diversi livelli di abilitazioni e accessi, definiti sulla base delle mansioni svolte;
- le attività svolte degli utenti nel sistema contabili sono tracciate tramite log;
- vengono eseguiti back-up periodici al fine di ridurre il rischio di perdita dei dati;
- sono implementate misure di: protezione delle reti, gestione della sicurezza fisica e logica, gestione dell'operatività e della continuità, asset management, sviluppo e acquisto di hardware e software.



Esi S.p.A.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale O: Reati tributari ex art.25 quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001

ESI si avvale dell'outsourcer F.C. Workgroup S.r.l. per i servizi di progettazione informatica, assistenza software client, assistenza software server, programmazione, web designer, reverse engineering, system analyzer.



Esi S.p.A.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale O: Reati tributari ex art.25 quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001

7. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

In relazione alle attività sensibili ed ai relativi protocolli trattati nel presente fascicolo, devono essere trasmessi all'OdV i seguenti flussi informativi:

- Elenco delle anomalie rilevate dalla società di revisione in sede di giudizio sul bilancio, sulla situazione contabile di periodo, sugli oneri tributari e previdenziali